

ORDINANZA N. 4/2026 DEL 27/01/2026

OGGETTO: FIERA 2026: DIVIETO TEMPORANEO, IN OCCASIONE DELLA “FIERA DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026” DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CHIUSE, NONCHÉ DIVIETO DI INTRODURRE NELL’AREA FIERISTICA MATERIALE PIROTECNICO, BOMBOLETTE SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NONCHÉ DIVIETO DI VOLANTINAGGIO.

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 21 - 22 - 23 febbraio 2026 si svolge nel territorio di Sarezzo la tradizionale Fiera dei SS. Faustino e Giovita con la presenza nelle vie del centro di numerose bancarelle;
- nei giorni 20 - 21 – 22 - 23 - 24 febbraio 2026 in Piazza Cesare Battisti, e in alcune zone adiacenti, è in funzione un parco divertimenti non permanente con la presenza di diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante;

Preso atto che il consumo di bevande può generare l’abbandono su suolo pubblico di bottiglie e i contenitori in vetro ridotti in frantumi sono potenziali strumenti di offesa;

Rilevato che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergono esigenze di tutela, l’adozione di provvedimenti amministrativi di regolamentazione della somministrazione e vendita di bevande;

Ritenuto per motivi di sicurezza pubblica e a tutela della pubblica incolumità, disciplinare il consumo di bevande all’interno dell’area Fieristica come individuata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 10 del 24 gennaio 2024, nonché il divieto di introdurre materiale pirotecnico (fatte salve eventuali manifestazioni predisposte dall’organizzazione della Fiera) e spray urticanti;

Richiamato l’articolo 16 comma 2 del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 dell’8 aprile 2021 che vieta il volantinaggio sul territorio del Comune compreso nell’Area Fieristica all’interno della quale si svolge la tradizionale Festa patronale dei Santi Faustino e Giovita e nel territorio circostante per una distanza di almeno 500 metri dal perimetro della Manifestazione al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello svolgimento della Manifestazione e in particolare per consentire un adeguato deflusso dei visitatori verso le aree appositamente previste per la loro messa in sicurezza;

Dato atto che l'area fieristica è interessata anche dalla presenza di pubblici esercizi oltre agli ambulanti presenti;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14; - le circolari di riferimento del Ministero dell'Interno;
- la Legge 125/2001;
- la Legge 447/1995;
- la Legge 148/2011, conversione del decreto legge 138/2001;
- l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte, in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita, dalle ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2026 alle ore 17:00 del giorno 24 febbraio 2026, nell'area interessata all'evento come individuata con determina del Responsabile del Settore Territorio n. 62 del 26 gennaio 2026 avente oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ELENCO ATTRAZIONI FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026

1. è tassativamente vietato:

- somministrare bevande di qualunque tipo, in contenitori di vetro eccetto per la somministrazione all'interno dei pubblici esercizi;
- detenere bevande in bottiglie di vetro, presso i padiglioni, anche se ad uso di correzione o come premio in palio per il pubblico;

2. All'interno del Parco è inoltre fatto obbligo di:

- aprire preventivamente tutte le lattine e le bottiglie in plastica contenenti le bevande, prima di consegnarle al pubblico;
- utilizzare per la somministrazione, esclusivamente bicchieri a perdere di plastica o di carta.

3. E' eccezionalmente consentito agli operatori alimentaristi ammessi all'area Fieristica di detenere, presso il rispettivo padiglione, le sole bottiglie di vetro il cui contenuto non è reperibile sotto altra forma di imbottigliamento alla condizione che le bottiglie siano costantemente custodite in luogo assolutamente inaccessibile al pubblico, e sottratto alla sua vista; da tale luogo potranno essere prelevate e maneggiate esclusivamente dall'operatore e dai suoi coadiuvanti, i quali le utilizzeranno per il tempo strettamente necessario ad effettuare la mescita, e, subito dopo, avranno cura di riporle nuovamente al loro posto. I vuoti dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per il vetro fuori dagli orari di apertura al pubblico della Fiera.

4. Ciascun operatore risponde personalmente del rispetto delle suddette disposizioni.

5. E' fatto divieto di introdurre nell'area Fieristica materiale pirotecnico, fuochi d'artificio (fatte salve eventuali manifestazioni predisposte dall'organizzazione della Fiera), bombolette spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

6. Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 dell'8 aprile 2021 è fatto divieto di volantinaggio sul territorio del Comune compreso nell'Area Fieristica all'interno della quale si svolge la tradizionale Festa patronale dei

Santi Faustino e Giovita e nel territorio circostante per una distanza di almeno 500 metri dal perimetro della Manifestazione

A V V E R T E

Le violazioni delle presenti disposizioni, per le quali non sono previste specifiche sanzioni dal Regolamento Comunale, o da altre norme, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 applicata secondo i criteri stabiliti dalla legge 689/1981.

Oltre a quanto sopra, l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto precedente potrà comportare anche l'esclusione dell'operatore dalle future edizioni della Fiera e del Parco divertimenti.

Le violazioni alla presente ordinanza sono inoltre punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

D E M A N D A

- alla Polizia Locale l'attivazione di misure idonee per attuare quanto disposto;
- agli organi di Polizia per l'osservanza della presente ordinanza;
- al Ufficio SUAP la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia, ai titolari delle bancarelle e ai titolari degli esercizi pubblici insistenti sull'area fieristica.

IL Sindaco
Valentina Pedrali / ArubaPEC S.p.A.*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.